



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

Codice Ente	34018
DELIBERAZIONE N. 53 in data: 14.04.2009	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LANGHIRANO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TORRECHIARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TORRECHIARA (23 GIUGNO 2009 - 22 GIUGNO 2010).

L'anno **duemilanove** addi **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BOVIS STEFANO	Presente
CASALINI CRISTIANO	Assente
UBALDI GIORGIO	Presente
BOSCHI ADOLFO	Presente
BONATI CLAUDIO	Presente
CATTINI ROSANNA	Presente

Totale presenti **5**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale sig. **DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **ING. STEFANO BOVIS** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LANGHIRANO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TORRECHIARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TORRECHIARA (23 GIUGNO 2009 - 22 GIUGNO 2010).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia di sport" riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita;
- all'art. 3 la citata L.R. assegna ai Comuni "funzioni amministrative e promozionali" in campo sportivo;
- il Comune di Langhirano (di seguito, *Comune*), ai sensi dell'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale e in sintonia con lo spirito della Legge, "incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico";

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 21.12.2004 è stato approvato il *Regolamento comunale per la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Langhirano*, che disciplina le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

ATTESO che gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;

AVUTO PRESENTE l'art. 2 del citato Regolamento che classifica gli impianti sportivi di proprietà comunale in:

- *impianti di base*, ospitanti attività monotematiche e politematiche con prevalente attività di socializzazione e di promozione dell'esercizio motorio in ogni età;
- *impianti sportivi di prima generazione*, aventi caratteristiche tecniche e strutturali funzionali ad una gestione sportiva senza rilievo commerciale ed imprenditoriale significativo;
- *impianti sportivi di seconda generazione*, aventi caratteristiche tecniche e strutturali funzionali ad una gestione sportiva con rilievo commerciale ed imprenditoriale significativo;

DATO ATTO che l'art. 4 individua tra gli impianti di prima generazione il complesso sportivo di Torrechiara;

RICHIAMATA la Legge n. 11 del 6 luglio 2007, con la quale la Regione Emilia Romagna ha disciplinato le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali, stabilendo all'art. 2, comma 3 che gli Enti Locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi "ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali";

CONSIDERATO che, per la gestione dell'impianto sportivo di Torrechiara, il Comune ha sottoscritto in data 23 dicembre 2005 una convenzione, di durata triennale con l'Associazione Sportiva *Torrechiara*;

DATO ATTO che tale Convenzione, giunta a naturale scadenza il 22 dicembre 2008, è stata prorogata al 22 giugno 2009, mediante specifica richiesta del Comune di Langhirano all'Associazione, così come previsto all'art. 6 della Convenzione;

VISTO l'art. 5 della citata Convenzione che riconosce al Comune la facoltà di concedere il rinnovo del contratto per uno o più anni;

VALUTATI positivamente i risultati di gestione conseguiti dal Concessionario;

RITENUTO di procedere al rinnovo della convenzione con l'Associazione Sportiva *Torrechiara* per la durata di un anno a far data dal giorno 23 giugno 2009;

ESAMINATA la bozza di convenzione elaborata allo scopo dal Settore *Servizi Culturali* e allegata alla presente quale parte sostanziale ed integrante (Allegato sub A);

ACQUISITO il parere favorevole formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore *Servizi Culturali* in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore *Servizi Finanziari* in ordine alla regolarità contabile;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente in materia;

A VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1) DI RINNOVARE la convenzione con l'Associazione Sportiva *Torrechiara* inerente la gestione degli impianti sportivi di Torrechiara per la durata di un anno a far data dal giorno 23 giugno 2009;

2) DI APPROVARE allo scopo lo schema di convenzione predisposto dal Settore *Servizi Culturali* ed allegato alla presente quale parte sostanziale ed integrante (Allegato sub A);

3) DI DARE ATTO che, a fronte delle attività oggetto di convenzione, il Comune riconoscerà all'Associazione Sportiva *Torrechiara* un contributo per finalità istituzionali di € 8.000,00;

4) DI DARE MANDATO al Responsabile di Settore *Servizi Culturali* per l'adozione degli atti conseguenti.

CONTESTUALMENTE, attesa l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A VOTI unanimi resi palesi

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile

CONVENZIONE TRA IL *COMUNE DI LANGHIRANO* E L'AS
TORRECHIARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI TORRECHIARA (23 GIUGNO 2009 – 22 GIUGNO 2010).

CONVENZIONE TRA IL *COMUNE DI LANGHIRANO* E L'*AS TORRECHIARA* PER L'*AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TORRECHIARA* (23 GIUGNO 2009 – 22 GIUGNO 2010).

L'anno 2009 il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale

TRA

il *Comune di Langhirano* (di seguito denominato *Comune*), rappresentato dal sig. **Gabriele Rozzi** (nato a Parma, il 31 ottobre 1972 - residente a Monchio delle Corti, in via Valle 103) in qualità di Responsabile del Settore *Servizi Culturali*, autorizzato a stipulare contratti dall'Ente in virtù delle funzioni attribuitegli con decreto del Sindaco n.13 del 25 settembre 2006, domiciliato per la carica in Langhirano presso la sede dell'Ente

E

l'associazione *A.S. Torrechiara*, con sede a Torrechiara in V.le Martiri Bernini, 2/1, rappresentata dal sig. **Massimiliano Bonazzi** (nato a Langhirano il 9 maggio 1962 - residente a Torrechiara, in Via per Pilastro, 16), in qualità di Vice Presidente e Referente settore calcio

PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21 dicembre 2004 è stato approvato il *Regolamento per la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Langhirano* il quale disciplina le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Con la presente convenzione il *Comune* affida in gestione al *Concessionario* gli impianti sportivi di proprietà comunale siti in Torrechiara (di seguito denominati *Impianto*).

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

Proprietà, Migliorie, Consegna

L’Impianto comprende:

- una palazzina servizi (spogliatoio locali con servizio, spogliatoio ospiti con servizio, spogliatoio arbitro con servizio, locale caldaia, locale magazzino, due servizi igienici)
- un impianto di irrigazione esterno (con pompa elettrica, sistema di tubazione e carrello avvolgitubo)
- un campo da calcio primario in erba naturale, dimensioni m 101 x 56 (area sportiva), illuminato con 4 pali/faro a 2 fari/palo + 2 pali/faro a 1 faro/palo su una sola testata, completamente recintato;
- un campo da calcio terziario in compattato, dimensioni indicative m 45 x 20 (area sportiva), illuminato con 3 pali/faro a 1 faro/palo e un palo a 3 fari/pali;
- relative pertinenze esterne

L’Impianto è di proprietà del *Comune*.

Il *Concessionario* potrà realizzare, previa autorizzazione del *Comune* e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, opere che rimarranno di proprietà comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al *Concessionario* del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il *Comune* si riserva tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della convenzione.

L’Impianto viene consegnato nello stato di fatto ben noto alle Parti.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Rinnovo e Proroga

La presente convenzione ha durata di un anno a far data dal giorno 23 giugno 2009.

Alla scadenza del contratto non è previsto l’istituto del tacito rinnovo. Il *Comune* potrà concedere il rinnovo del contratto per uno o più anni con atto debitamente motivato.

A semplice richiesta del *Comune* il *Concessionario* dovrà proseguire la gestione dell’Impianto per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del contratto, per permettere l’espletamento delle procedure di affidamento ed avvio della nuova gestione.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del *Concessionario* gli oneri seguenti:

- ordinaria manutenzione delle strutture e delle aree attigue di pertinenza
- apertura, chiusura, conduzione dell'Impianto
- custodia dell'Impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso contenuti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o la sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza
- scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che in prosieguo dovessero essere emanate, sia in materia igienico-sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi
- richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'Impianto
- pagamento di oneri, permessi e tasse (inclusa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU) riguardanti il funzionamento dell'Impianto
- adozione di tutte le misure utili e necessarie a garantire un agevole e sicuro accesso all'Impianto (incluso lo sgombero della neve limitatamente alle aree esterne di competenza)
- comunicazione in forma scritta delle tariffe applicate all'utenza

Il *Concessionario* si impegna a mettere a disposizione, in forma gratuita, di bambini e ragazzi di Torrechiara l'Impianto e ad attivarsi per l'organizzazione di iniziative sportive, ricreative e/o di socializzazione rivolte ai residenti.

Il *Comune* è sollevato da qualsiasi responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera poste in essere per qualsiasi motivo tra il *Concessionario* e terzi.

ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'Impianto, degli accessori e delle attrezzature sono a carico del *Concessionario*. Questi dovrà provvedere a mantenere l'efficienza e la funzionalità degli impianti sia sportivi che logistici, compresa la pulizia delle aree sia interne che esterne ad essi adibite, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni, comprese le specchiature opache e le vetrate
- riparazione di apparecchi, sanitari e rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore
- riparazione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento
- manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione, con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, con materiali omologhi di qualità equivalenti o superiori ai preesistenti
- manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.
- verifica periodica degli idranti e degli estintori
- verniciatura periodica dei pali in ferro e sostituzione delle reti di recinzione
- efficiente manutenzione dei pozzi artesiani
- riparazione e mantenimento delle aree di attività sportiva siano esse pavimentate che a verde
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco etc.

- vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti
- sostituzione vetri infranti
- fornitura dei materiali per la manutenzione (cemento, calce, vernice, antiruggine, concime etc.)
- fornitura di attrezzi per le attività sportive e di preparazione campi (rastrelli, setacci, pale, zappe, scope etc.)
- sfalcio erba da effettuarsi periodicamente (nel periodo marzo-ottobre almeno ogni venti giorni)
- intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo

È fatto obbligo al *Concessionario* di provvedere alla voltura degli impianti di erogazione luce, acqua, gas e telefono nonché al pagamento delle relative utenze.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del *Comune* gli oneri seguenti:

- manutenzione straordinaria degli impianti e delle aree di pertinenza
- erogazione in favore del *Concessionario* di un contributo pari ad € 8.000,00 (ottomila/00 euro).

Tale contributo verrà liquidato in due rate di pari importo (€ 4.000,00), secondo lo schema a seguire:

- a) prima rata – entro il 30 giugno 2009
- b) seconda rata – entro il 31 dicembre 2009

Gli interventi di straordinaria manutenzione potranno essere realizzati direttamente dal *Concessionario*, previo accordo con il *Comune*.

ART. 7 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Gestione, Riserve del Comune, Inagibilità dell'Impianto

L'utilizzo dell'Impianto è ammesso, in via prioritaria, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive. È consentito, comunque, lo svolgimento di manifestazioni culturali e ricreative organizzate sia dal *Concessionario* sia dal *Comune*. Tali manifestazioni dovranno essere in ogni caso autorizzate dalle autorità competenti.

La gestione dell'Impianto deve aver luogo in conformità alla presente convenzione nonché ai vigenti regolamenti comunali. In particolare dovranno essere assicurati:

- l'uso da parte del pubblico (residente e non residente), con particolare riferimento agli alunni delle scuole elementari e materne del territorio comunale
- un comportamento corretto in ordine al rispetto dell'orario di utilizzo stabilito e tale da garantire la tutela della salute e della sicurezza pubblica
- una particolare cura del verde pubblico e delle aree a corredo degli impianti oggetto del presente atto.

Il *Comune* si riserva di disporre dell'Impianto per emergenze di protezione civile e, previa comunicazione scritta, per attività e manifestazioni di pubblico interesse. Le iniziative in questione dovranno essere organizzate nel rispetto delle vigenti normative di settore e dietro accertamento della compatibilità delle stesse con le strutture ospiti.

A fronte di tale utilizzo il *Comune* si impegna a riconoscere al *Concessionario* il rimborso delle spese relative ai consumi accertati per le utenze di servizio (luce, acqua, gas).

In qualunque momento il *Comune*, con preavviso di gg. 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'Impianto tutte le modifiche, gli ampliamenti e le migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al *Comune* l'Impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dal *Concessionario*. In tal caso il *Comune* potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

ART. 8 – PROVENTI DI GESTIONE

I proventi derivanti dall'utilizzo dell'Impianto nonché dall'attivazione dei servizi accessori consentiti dalla presente competono al *Concessionario*.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il *Concessionario* si accolla ogni responsabilità sia di natura civile che penale in merito a danni, da chiunque causati, agli impianti, a persone e cose comunque avvenuti nel corso della gestione e/o durante lo svolgimento di manifestazioni sportive e di ogni altra attività di competenza del Gestore.

Ai fini della copertura dei rischi di cui alla presente convenzione il *Concessionario* dovrà provvedere alle seguenti coperture assicurative, a pena di risoluzione unilaterale espressa del contratto :

- Polizza "INCENDIO":

fabbricati	€ 100.000,00
Contenuto (merci, attrezzature, arredamento)	€ 10.000,00
ricorso terzi	€ 150.000,00

comprensiva delle garanzie: colpa grave dell'assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere, buona fede, atti vandalici, fumo, urto veicoli di terzi, implosione, esplosione, scoppio, spese di demolizione, di sgombero, di trasporto, di rimozione e di ricollocamento.

- Polizza "FURTO" a primo rischio assoluto:

contenuto	€ 2.500,00
guasti cagionati da ladri e atti vandalici	€ 2.500,00

comprensiva delle garanzie: furto mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, per via diversa da quella ordinaria, in altro modo rimanendovi clandestinamente all'interno, rapina, estorsione.

- Polizza R.C.T.:

l'attività di gestione dell'impianto	€ 1.500.000,00
danni alle persone	€ 1.500.000,00
danni a cose e/o animali	€ 1.500.000,00

comprensiva delle garanzie: danni da somministrazione di cibi e bevande, danni causati da tutti coloro della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività di gestione, danni da conduzione dell'impianto, danni conseguenti a lavori di pulizia e ordinaria manutenzione degli impianti e delle attrezzature. I Terzi comprendono anche gli utilizzatori degli impianti.

Eventuali scoperti di garanzie e/o franchigie rimarranno a carico del *Concessionario*. Lo stesso risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

Copia dei contratti assicurativi in questione dovrà essere depositata presso l'Ufficio Sport del *Comune* entro il termine di due mesi dalla stipula della convenzione.

ART. 10 - PUBBLICITÀ

Al *Concessionario* è riconosciuto il diritto di esercitare la pubblicità visiva e fonica all'interno degli impianti assegnati, con l'obbligo di ottemperare al pagamento delle relative imposte.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di consentire il necessario controllo del *Comune* sulla gestione dell'Impianto, il *Concessionario* si impegna a fornire per iscritto all'Ufficio Sport il nominativo del Direttore dell'Impianto e il prospetto delle tariffe applicate all'utenza.

Il *Comune* si riserva il diritto di effettuare ispezioni nel corso dello svolgimento di tutte le attività con diritto di accesso libero. All'uopo il *Concessionario* si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione sulla gestione.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il *Comune* può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta con preavviso di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte del *Concessionario* in ordine agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a carico.

Il *Concessionario* può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta con preavviso di almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del *Comune* in ordine agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a carico se non l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È espressamente vietata la concessione a terzi di tutta o parte della gestione dell'Impianto. È fatto divieto di ogni forma di sub affidamento – sub concessione. È conseguentemente nullo ogni patto eventualmente assunto dal *Concessionario* in violazione del predetto divieto. È altresì vietato l'affitto e la cessione d'azienda. La violazione di tali divieti comporta la decadenza della concessione.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia è ritenuta competente l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per la stipula del presente Contratto sono a carico esclusivo del *Concessionario*. Il presente contratto è precisa espressione della volontà delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Langhirano
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI CULTURALI
(Gabriele Rozzi)

per l'AS Torrechiara
IL VICE PRESIDENTE
(Massimiliano Bonazzi)

COMUNE DI LANGHIRANO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to ING. STEFANO BOVIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi a partire da oggi fino al 02.05.2009.

Trasmessa in copia ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000

Addì, 17.04.2009

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa PATRIZIA BARILI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune diventa esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 in data 27.04.2009 .

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Langhirano, lì 17.04.2009

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Dr.ssa PATRIZIA BARILI